

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Responsabilità Civile del Vettore stradale**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto 'Helvetia Responsabilità Civile del Vettore stradale' è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie a tutela di società di trasporto di merci conto terzi (vettori), a copertura dei danni che potrebbero subire le merci nel corso del trasporto.



Che cosa è assicurato?

'Helvetia Responsabilità Civile del Vettore stradale' assicura il vettore stradale in quanto civilmente e contrattualmente responsabile, in base alle Convenzioni nazionali ed internazionali di trasporto, per la perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

La garanzia vale per tutti i trasporti iniziati nel periodo di assicurazione da te scelto.

È assicurata la seguente garanzia:

- ✓ **Responsabilità del vettore stradale:** puoi tutelare la tua attività dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto sino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Personalizzazioni del rischio

- **Estensioni di garanzia:** possono essere scelte anche una o più condizioni particolari che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi ad esempio assicurare:
 - Responsabilità del Vettore stradale anche per il caso di dolo, di colpa grave o appropriazione indebita;
 - Trasporti internazionali in regime di C.M.R. (Convention de Marchandise par Route);
 - Trasporti di merci deperibili con autocarri dotati di impianto frigorifero.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati particolari tipi di merci come, ad esempio, carte valori, monete, documenti, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte, di antiquariato o di collezione, nonché esplosivi, armi e munizioni in genere.
- ✗ In caso di furto del veicolo, l'assicurazione non opera nel caso in cui il veicolo non sia adeguatamente sorvegliato o adeguatamente custodito e non opera qualora il furto avvenga senza scasso o effrazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono escluse le responsabilità e i risarcimenti dovuti a terzi causati o derivanti da: contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche, elettromagnetiche; attacchi cibernetici.
- ! La polizza non è operativa in relazione a sinistri che possano esporre la Società a sanzioni, proibizioni, restrizioni previste da ONU, UE, Regno Unito o Stati Uniti d'America.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia vale per i trasporti su strada entro i limiti territoriali da te scelti.
- ✓ La garanzia vale anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia, su traghetti, oppure su mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale, purché le merci rimangano sempre sul veicolo assicurato.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza. Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

La garanzia vale per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione e finisce, per ogni trasporto, al completamento dello stesso, anche se successivo alla data di scadenza dell'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

Assicurazione per la responsabilità civile del vettore stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Responsabilità civile del vettore stradale

Data ultimo aggiornamento: 15 Luglio 2024
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 101.849.524 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 86.823.455 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2023 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2023/presentation-fcr-2023.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti dei relativi massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

La polizza prevede la seguente copertura:

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE:**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

La Compagnia è obbligata per i risarcimenti dovuti per i danni che le merci, affidate all'Assicurato per il trasporto, subiscano dal momento in cui sono caricate a bordo di uno dei veicoli assicurati fino al momento del loro scarico dal veicolo stesso.

La garanzia è operante anche:

- durante eventuali soste delle merci – sempre a bordo del veicolo – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto;
- per i risarcimenti per perdita o avaria che colpiscano merci caricate su rimorchi o semirimorchi, purché questi risultino agganciati al momento del sinistro a una delle motrici assicurate;
- per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia, purché gli stessi rimorchi o semirimorchi siano assicurati.

La Compagnia rimborsa inoltre, oltre alle spese di recupero e conservazione delle merci trasportate danneggiate durante il trasporto, anche le spese ragionevolmente sostenute in relazione a responsabilità a carico dell'Assicurato per lo sgombero della sede stradale e lo smaltimento delle merci irrecuperabili danneggiate a seguito di un evento assicurato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri non dotati di un impianto frigorifero, derivanti da:

- uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- incendio, esplosione del Veicolo;
- ribaltamento, urto e collisione del Veicolo;
- incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- caduta in acqua o a terra del Veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- furto o sottrazione delle merci sempreché tali sinistri siano compresi in garanzia.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione dell'assicurazione per furto, sottrazione o smarrimento delle merci

Si concorda si intendono esclusi dalla garanzia assicurativa la responsabilità per perdita delle merci oggetto del trasporto conseguente a furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle cose consegnate al vettore per il trasporto.
L'attivazione di tale condizione comporta una riduzione del premio per l'assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Trasporti internazionali

L'assicurazione è estesa ai trasporti soggetti al regime della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (Convention des Marchandises par Route - C.M.R.).
La garanzia è efficace anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia oppure su traghetti o mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale, a condizione che le merci rimangano sempre sul Veicolo adibito al trasporto terrestre.
Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate.

<p><u>Dolo e colpa grave</u></p>	<p>La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto da esso dovuto, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colpa grave dell'Assicurato, dei suoi dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni; - dolo perpetrato dai dipendenti dell'Assicurato nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi.
<p><u>Dolo, colpa grave e appropriazione indebita</u></p>	<p>La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colpa grave dell'Assicurato, dei suoi dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni; - dolo perpetrato dai dipendenti dell'Assicurato nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi; - appropriazione indebita, furto o raggio perpetrati dai dipendenti dell'Assicurato o con il concorso degli stessi oppure da sub-vettori.
<p><u>Operazioni di carico e scarico</u></p>	<p>L'assicurazione comprende le responsabilità ed i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate purché esse siano effettuate con mezzi meccanici idonei.</p>
<p><u>Assicurazione per trasporto di merci a mezzo cisterna</u></p>	<p>L'assicurazione copre la responsabilità dell'Assicurato per i trasporti di merci effettuati a mezzo cisterna.</p> <p>La garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.</p> <p>L'Assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.</p>
<p><u>Contaminazione</u></p>	<p>Relativamente ai trasporti effettuati a mezzo cisterne, la Compagnia è obbligata per gli indennizzi/risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per danni derivanti da contaminazione del prodotto causato da errata bonifica o lavaggio delle autocisterne adibite al trasporto.</p> <p>La garanzia ha inizio dal momento in cui la merce trasportata passa la manichetta del veicolo nel luogo di carico, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina con il passaggio del prodotto dalla manichetta al serbatoio di scarico nel luogo finale di destino indicato sul documento di trasporto.</p>
<p><u>Containers e/o casse mobili di terzi - Assicurazione della responsabilità per perdite e danni causati durante il trasporto</u></p>	<p>La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare per responsabilità derivanti da perdite o danni materiali e diretti occorsi a "corpi containers" e/o a "corpi casse mobili" di proprietà di terzi a condizione che gli stessi "corpi containers" e/o "corpi casse mobili" risultino caricati su autocarri di proprietà e/o gestione diretta del Contraente o dell'Assicurato o comunque nel caso in cui esso ne debba rispondere in base al contratto di trasporto.</p>
<p><u>Estensione dei limiti di responsabilità (CMR)</u></p>	<p>La Compagnia prende atto che l'Assicurato può avere sottoscritto accordi con i propri clienti in base ai quali il limite dell'obbligazione nei confronti degli stessi, relativamente ai trasporti nazionali, viene elevato sino a un massimo di 8,33 DSP per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.</p>
<p><u>Merci deperibili - Assicurazione della responsabilità per trasporti effettuati con autocarri dotati di impianto frigorifero</u></p>	<p>L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.</p> <p>Sono assicurati la responsabilità o i danni per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso; - eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria o Perito, sul Veicolo o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci; - furto o sottrazione delle merci.

	<p>La garanzia è operante per i risarcimenti per l'avaria che le merci subiscano dal momento in cui inizia il carico delle merci a bordo del veicolo e cessa con lo scarico dal medesimo. Sono comprese nell'assicurazione le operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci. L'assicurazione rimane operante anche durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.</p>
--	--



Che cosa NON è assicurato?

<p>Rischi esclusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <p>× Merci escluse: oltre a quanto già rappresentato nel DIP Base, si precisa che la Compagnia non è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato in relazione al trasporto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti; • oggetti in materiali preziosi o semipreziosi; • oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione; • piante e merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermici, salvo i casi per cui vale la condizione particolare aggiuntiva "Merci deperibili - Assicurazione della responsabilità per trasporti effettuati con autocarri dotati di impianto frigorifero", qualora acquistata; • animali vivi; • autoveicoli; • esplosivi; • armi e munizioni in genere; • tabacchi; • telefonia cellulare, elettronica di consumo; • prodotti farmaceutici; • pelli e pellicce; • merci da trasportarsi con cisterne, salvo i casi per cui vale la condizione particolare aggiuntiva "Assicurazione per trasporto di merci a mezzo cisterna", qualora acquistata; • masserizie nonché tutte le merci usate o di rispedizione. <p>× Furto del veicolo: oltre a quanto già rappresentato nel DIP Base, l'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbia i vetri chiusi e le porte della cabina chiuse a chiave <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta e diretta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e attraverso la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia custodito in aree o locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta per la custodia del veicolo stesso, conformemente a quanto disposto delle Autorità Competenti; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostis in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo. <p>Per i casi sopra non previsti, la garanzia è operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, oppure che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con</p>
------------------------------	---

Rischi esclusi	<p>effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso. In tali ipotesi, l'assicurazione è operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul veicolo e/o sul rimorchio sia correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari; • che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista; • non siano state effettuate duplicazioni delle chiavi dell'antifurto; in caso di loro smarrimento, anche parziale, si dovrà provvedere alla sostituzione certificata di tutte le chiavi; <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> • che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Compagnia tutte le chiavi dell'antifurto stesso. <p>La mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Compagnia o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura assicurativa. In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, la garanzia rimane automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprende vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.</p>
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

! RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE

Oltre a quanto già rappresentato nel DIP Base, si precisa che la Compagnia non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- dolo e/o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, salvo i casi per cui vale la condizione particolare aggiuntiva "Dolo e colpa grave" o "Dolo, colpa grave e appropriazione indebita", qualora acquistata;
- appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con il concorso degli stessi, salvo i casi per cui vale la condizione particolare aggiuntiva "Dolo, colpa grave e appropriazione indebita", qualora acquistata;
- infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

La Compagnia non è inoltre obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
 - cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
 - contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
 - esplosioni di mine, bombe o altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
 - atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
 - atti di terrorismo;
 - atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
 - movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- salvo che l'Assicurato non provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti o eventi.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione le responsabilità, i risarcimenti e le spese derivanti da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo;
- armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

L'assicurazione non copre in alcun caso le responsabilità derivanti dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico.

L'assicurazione non è operante e la Compagnia non è tenuta ad effettuare alcun risarcimento nel caso in cui l'operatività delle garanzie possa esporre la Società a sanzioni, proibizioni o restrizioni in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

L'Assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti:

- effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti;
- risultanti in violazione di leggi e/o regolamenti e/o usi professionali a cui egli stesso deve conformarsi in relazione alle attività garantite dalla Polizza.

La Compagnia non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- altre responsabilità contrattuali;
- eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.

Con riferimento ai trasporti di merci deperibili, trasporti effettuati con autocarri non dotati di impianto frigorifero, si precisa che la Compagnia non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione, calo naturale;
- cattiva manutenzione e/o insufficiente tenuta termica della cella, intesa in tutte le sue componenti;
- mancata rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie del Paese di partenza, di transito o di destinazione.

Con riferimento alla condizione particolare aggiuntiva "Trasporti internazionali", si precisa che la Compagnia è comunque estranea a eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per:

- mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della riconsegna della merce;
- perdita o utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura;
- omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto.

Con riferimento alla condizione particolare aggiuntiva "Dolo, colpa grave e appropriazione indebita", si precisa che, in caso di appropriazione indebita, furto o raggio perpetrati dai dipendenti dell'Assicurato, con il concorso degli stessi oppure da sub-vettori, è condizione essenziale per l'operatività della garanzia che:

- il sub-vettore risulti adeguatamente strutturato (dotato di ufficio e telefono fisso);
- la consegna delle merci venga effettuata ad autista di cui sia stato precedentemente indicato il nominativo e fornita copia del documento di identità da parte del sub-vettore.

Con riferimento alla condizione particolare aggiuntiva "Operazioni di carico e scarico", si precisa che l'assicurazione è operante a condizione che le operazioni siano strettamente inerenti il viaggio per il quale l'Assicurato si sia assunto l'onere del trasporto e risultino contrattualmente a carico dell'Assicurato e da esso effettuate.

Con riferimento alla condizione particolare aggiuntiva "Assicurazione per trasporto di merci a mezzo cisterna", si precisa che l'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo della cisterna nella località di destino e sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da contaminazione del prodotto.

Con riferimento alla condizione particolare aggiuntiva "Contaminazione", si precisa che per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che in caso di sinistro sia presentato il certificato di lavaggio della cisterna che ha causato il danno. Sono quindi esclusi eventuali danni dovuti a miscelazione del prodotto trasportato con altri liquidi contenuti nel serbatoio nel luogo di destino.

Con riferimento alla condizione particolare aggiuntiva “Merci deperibili – Assicurazione della responsabilità per trasporti effettuati con autocarri dotati di impianto frigorifero”, l'assicurazione è prestata a condizione che:

- il veicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- l'Assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di un'officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- l'Assicurato, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora il veicolo non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, a intervalli non superiori a:
 - 8 ore per i prodotti surgelati o congelati;
 - 4 ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Inoltre, si chiarisce che la Compagnia non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- cattiva manutenzione dell'impianto frigorifero, sua vetustà e/o insufficiente tenuta termica della cella, intesa in tutte le sue componenti;
- errata regolazione del termostato;
- mancata prerrefrigerazione della cella del veicolo, ove necessaria;
- mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;
- mancata prerrefrigerazione della merce, ove necessaria;
- mancata rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie del Paese di partenza, di transito o di destinazione.

L'Assicurazione cessa in ogni caso allo scadere del terzo giorno dall'arrivo del Veicolo nella località di destino sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla garanzia “Responsabilità civile del vettore stradale”:

GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA	LIMITE DI RISARCIMENTO
Responsabilità civile del vettore stradale	Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00, per furto, mancata riconsegna o ammanco delle merci, salvo che non si applichino i diversi scoperti di seguito elencati con riferimento alle condizioni particolari aggiuntive	Franchigia fissa di euro 250,00, in tutti gli altri casi dove non è applicato lo scoperto, salvo che non si applichino le diverse franchigie di seguito elencate con riferimento alle condizioni particolari aggiuntive	Massimale indicato in polizza
Sgombero della sede stradale e smaltimento delle merci	-	-	euro 5.000,00
Trasporti internazionali (condizione particolare aggiuntiva)	Scoperto standard	Franchigia standard	Massimale indicato in polizza
Dolo e colpa grave (condizione particolare aggiuntiva)	Scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 per furto in genere, mancata riconsegna o ammanco delle merci	Franchigia fissa di euro 1.000,00 in tutti gli altri casi dove non è applicato lo scoperto	Massimale indicato in polizza
Dolo, colpa grave e appropriazione indebita (condizione particolare aggiuntiva)	<u>Per perdite o danni derivanti da colpa grave o dolo:</u> Scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 per furto, mancata riconsegna o ammanco delle merci; <u>Per perdite o danni derivanti da appropriazione indebita:</u> Scoperto del 30% con il minimo di euro 1.000,00.	<u>Per perdite o danni derivanti da colpa grave o dolo:</u> Franchigia fissa di euro 1.000,00 in tutti gli altri casi dove non è applicato lo scoperto	Massimale indicato in polizza
Assicurazione per trasporto di merci a mezzo cisterna (condizione particolare aggiuntiva)	Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.	-	Massimale

GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA	LIMITE DI RISARCIMENTO
Contaminazione (condizione particolare aggiuntiva)	Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.		Massimale
Containers e/o casse mobili di terzi - Assicurazione della responsabilità per perdite e danni causati durante il trasporto (condizione particolare aggiuntiva)	Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.	-	euro 5.000,00 per ciascun container o cassa mobile e per sinistro
Merci deperibili - Assicurazione della responsabilità per trasporti effettuati con autocarri dotati di impianto frigorifero (condizione particolare aggiuntiva)	Scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00.	-	Massimale



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

• RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- darne immediato avviso alla Compagnia o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Compagnia più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro; il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Compagnia;
- trasmettere tempestivamente alla Compagnia qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Obbligo di denuncia alle Autorità: in caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci il Contraente/Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:


- la descrizione dei fatti;
- i dati di identificazione del veicolo;
- gli elementi idonei a identificare e a quantificare la merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Compagnia.

Il Contraente/Assicurato deve trasmettere altresì alla Compagnia:

- la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio; - la fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato; - l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro del Contraente/Assicurato; - copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (per le polizze sul "Fatturato Noli"). <p><u>Qualora la polizza sia stipulata con estensione ai trasporti affidati a sub-vettori, il Contraente/Assicurato deve anche trasmettere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati di identificazione del sub-vettore; - i suoi dati di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori (o equivalente documento per i vettori esteri). <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Merci deperibili – Assicurazione della responsabilità per i trasporti effettuati con autocarri dotati di impianto frigorifero", si precisa che qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto o una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da fare ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, l'Assicurato - o chi per esso – deve altresì: <ul style="list-style-type: none"> - rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura; - fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia; <p>oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiedere l'intervento di un veicolo frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio; - consegnare al Commissario d'Avaria o Perito la registrazione delle temperature rilevate in conformità a quanto disposto dalla presente condizione aggiuntiva. <p>Inoltre, in aggiunta a quanto generalmente previsto, l'Assicurato deve esibire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi; - la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale; - il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto). <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile, detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>La Compagnia provvede tempestivamente al pagamento del risarcimento dopo aver stabilito l'ammontare di quest'ultimo.</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p>

Premio	<p>Frazionamento: In alternativa al pagamento annuale del premio, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio è gravato dall'addizionale di frazionamento del 3%.</p> <p>Qualora il contratto sia stipulato nella forma con premio calcolato sul "fatturato noli", il premio è soggetto a regolazione alla fine della singola annualità o della minor durata del contratto sulla base dei dati forniti dal Contraente.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso per sinistro, la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La polizza può essere emessa con durata annuale, sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel primo caso (forma a tacito rinnovo), in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza; nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo) la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto.
Sospensione	<p>Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.</p>
Risoluzione	<p>Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da società di trasporto su strada di merci conto terzi (vettori), che necessita di una copertura dei rischi che potrebbero insorgere nel corso del trasporto e che potrebbero danneggiare le merci.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 22,54%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

**Assicurazione per la responsabilità civile
del vettore stradale**

Helvetia Responsabilità civile del vettore stradale

Condizioni di Assicurazione

Mod. H773
Ed. 07/2021

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE

GLOSSARIO	1
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE	3
<i>DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DEL VEICOLO</i>	3
<i>ESCLUSIONI</i>	4
CONDIZIONI PARTICOLARI	5
<i>CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE</i>	7
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	11

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Apparecchio antifurto: il meccanismo idoneo a impedire la messa in marcia del veicolo, corredato di appositi dispositivi di attivazione e disattivazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Autocarro: il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati;

Chiavi dell'antifurto: tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;

Compagnia: l'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri;

Danno: la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione;

Danno liquidabile: l'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali;

Danno indennizzabile/risarcibile: l'importo ottenuto detraendo dal danno liquidabile la franchigia e/o lo scoperto quando previsti, entro la somma assicurata/massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento convenuto;

Delegataria: l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto;

Franchigia: l'importo, espresso in valore assoluto, che viene dedotto dal danno liquidabile e che l'Assicurato tiene a suo carico;

Motrice: la motrice dell'autotreno o il trattore stradale;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società per l'assicurazione;

Rimorchio: il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da una motrice;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Semirimorchio: il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa;

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Veicolo: l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio;

Vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga il *Premio* o le rate di *Premio* successive, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della *Società* al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il *Premio* è sempre determinato per periodo di *Assicurazione* di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi possono essere pagati all'Intermediario autorizzato al quale è assegnata la *Polizza* oppure alla *Società*.

Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società*, mediante lettera raccomandata A/R, di ogni aggravamento del *Rischio*.

Gli aggravamenti del *Rischio* non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *Sinistro*, denunciato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, ciascuna delle Parti può recedere dall'*Assicurazione*, dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R. Il recesso esercitato dal *Contraente* ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata; il recesso esercitato dalla *Società* ha invece efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

La *Società*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di *Premio*, al netto dell'imposta già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della *Polizza* ed il termine del periodo di *Assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *Premio* stesso.

Articolo 7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*Assicurazione* di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'articolo 6 – Recesso in caso di sinistro delle presenti Norme.

Articolo 8 - Oneri fiscali

Sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione*.

Articolo 9 – Altre assicurazioni

Il *Contraente* deve dare avviso alla *Società* dell'esistenza e/o successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso *Rischio* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Società* non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

Articolo 10 – Rinvio alle norme di legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione valgono le norme di legge.

Articolo 11 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello del luogo dove ha sede la direzione della *Società* o l'intermediario cui è assegnata la *Polizza* o dove il *Contraente* ha la sua sede legale.

Articolo 12 – Ispezione alle cose assicurate

La *Società* ha sempre il diritto di ispezionare tutta la documentazione riguardante o attinente i trasporti assicurati ed il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

Articolo 13 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del *Contraente* o dell'*Assicurato* devono essere fatte direttamente alla *Società* oppure tramite l'Intermediario autorizzato al quale è assegnata la *Polizza*. Salvo patto contrario, le comunicazioni della *Società* verranno fatte all'indirizzo indicato in *Polizza* dal *Contraente*.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE

Articolo 14 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di validità dell'Assicurazione. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso, in conformità a quant'altro previsto dalle Condizioni Particolari, anche se nel frattempo l'Assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Articolo 15 - Limiti territoriali

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo:

- per ferrovia;
 - su traghetti o ro/ro, oppure mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale;
- a condizione che le merci rimangano sempre sul veicolo adibito al trasporto terrestre.

DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEL CASO DI FURTO DEL VEICOLO

Articolo 16 - Obbligo di sorveglianza

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo:

- abbia i vetri chiusi e le porte della cabina chiuse a chiave e
- sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta e diretta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e attraverso la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del Vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;
oppure
- sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
oppure
- sia custodito in aree o locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta per la custodia del veicolo stesso, conformemente a quanto disposto delle Autorità Competenti;
oppure
- sosti in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

Articolo 17 - Obbligo di antifurto

Per i casi non previsti dal precedente articolo 16 – Obbligo di sorveglianza, la garanzia è altresì operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla Motrice, oppure che la sottrazione del solo Rimorchio o Semirimorchio staccato dalla Motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, l'Assicurazione è operante a condizione che:

- sul veicolo e/o sul Rimorchio sia correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma
 - per gli automezzi: CEI 79/17 oppure CEI 79/56
 - per i Veicoli trainati: CEI 79/51e/o norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE e/o regolamenti ECE/ONU 116 e ECE/ONU 97; e
- che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- non siano state effettuate duplicazioni delle Chiavi dell'antifurto; in caso di loro smarrimento, anche parziale, si dovrà provvedere alla sostituzione certificata di tutte le Chiavi;
e
- che in caso di Sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto – tutte le Chiavi dell'antifurto stesso.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura.
Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le Chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo Scoperto di Polizza sarà maggiorato nella misura del 10%.
Tale maggiorazione di Scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema;

- f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle Chiavi dell'antifurto il Contraente/Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

Articolo 18 - Incidente stradale

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito a incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui ai precedenti articoli 16 – Obbligo di sorveglianza e 17 – Obbligo di antifurto.

ESCLUSIONI

Articolo 19 – Merci per le quali opera la garanzia - Merci escluse

La garanzia opera per i trasporti di merci in genere.

Tuttavia la Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato in relazione al trasporto di:

- a) carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti;
- b) oggetti in materiali preziosi o semipreziosi;
- c) oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
- d) piante e merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermitici;
- e) animali vivi;
- f) autoveicoli;
- g) esplosivi;
- h) armi e munizioni in genere;
- i) tabacchi;
- j) telefonia cellulare, elettronica di consumo;
- k) prodotti farmaceutici;
- l) pelli e pellicce;
- m) merci da trasportarsi con cisterne;
- n) masserizie nonché tutte le merci usate o di rispedizione.

Articolo 20 - Esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e assimilati

Sono esclusi dall'Assicurazione le responsabilità e i risarcimenti dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- b) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- c) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- d) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- e) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Articolo 21 - Esclusione dei rischi derivanti da attacchi cibernetici

L'Assicurazione non copre in alcun caso le responsabilità derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico.

Articolo 22 - Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti qualora esplicitamente richiamate)

► Oggetto dell'assicurazione

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da esso dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di *Vettore*, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

L'Assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti:

- effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti;
- risultanti in violazione di leggi e/o regolamenti e/o usi professionali a cui egli stesso deve conformarsi in relazione alle attività garantite dalla *Polizza*.

La *Società* non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'*Assicurato* in dipendenza di:

- altre responsabilità contrattuali;
- eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'*Assicurato* di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.

► Rischi esclusi

La *Società* non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'*Assicurato* in conseguenza di:

- dolo e/o colpa grave dell'*Assicurato*, dei suoi dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;
- appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal *Vettore*, sub-vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con il concorso degli stessi;
- infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del *Veicolo* e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

La *Società* non è inoltre obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
 - cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
 - contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
 - esplosioni di mine, bombe o altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
 - atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
 - atti di terrorismo;
 - atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
 - movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- salvo che l'*Assicurato* non provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali atti o eventi.

► Durata dell'assicurazione per ciascun trasporto – Veicoli assicurati

La *Società* è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'*Assicurato* per i danni che le merci, affidate allo stesso per il trasporto, subiscano dal momento in cui sono caricate a bordo di uno dei veicoli assicurati riportati in *Polizza* fino al momento del loro scarico dal *Veicolo* stesso.

Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente *Assicurazione*, la garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci – sempre a bordo del *Veicolo* – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio nel periodo di *Assicurazione* e cessa comunque alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto, anche se nel frattempo l'*Assicurazione* abbia cessato i suoi effetti.

► Veicoli assicurati – Massimali assicurati

L'*Assicurazione* è operante per i veicoli identificati e per i massimali specificati in *Polizza*.

Il *Contraente* provvede al pagamento del *Premio*, comprensivo di imposte, specificato per ciascun *Veicolo*.

Qualora, durante il periodo di validità della *Polizza*, il *Contraente* acquisti o assuma in esercizio nuovi veicoli oppure rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne immediato avviso alla *Società* per la corretta operatività della garanzia e affinché sia adeguato il *Premio*.

► Merci caricate su rimorchi

La *Società* è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'*Assicurato* per perdita o avaria che colpiscano merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati al momento del *Sinistro* a una delle motrici assicurate.

La *Società* risponde inoltre per i risarcimenti dovuti dall'*Assicurato* per perdita o avaria che colpiscano le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia, a condizione che nell'elenco dei mezzi assicurati siano espressamente indicati anche gli estremi di identificazione degli stessi con i rispettivi massimali (distinti per trasporti nazionali e per trasporti internazionali in regime CMR) e sia indicato il relativo *Premio*.

➤ **Sgombero della sede stradale e smaltimento delle merci**

La Società rimborsa, oltre alle spese di recupero e conservazione delle merci trasportate danneggiate durante il trasporto, anche le spese ragionevolmente sostenute in relazione a responsabilità a carico dell'Assicurato per:

- lo sgombero della sede stradale,
- lo smaltimento,

delle merci irrecuperabili danneggiate a seguito di un avvenimento assicurato, sino alla concorrenza dell'importo di euro 5.000,00 e ciò anche in eccedenza alle somme massime stabilite nella presente Polizza.

➤ **Portata utile**

Eventuali infrazioni alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione stradale relativamente al sovraccarico degli autocarri non faranno decadere il diritto al risarcimento, purché tale sovraccarico non sia superiore al 10% della portata utile.

➤ **Scoperti e franchigie**

Salvo che non sia specificatamente e diversamente indicato nelle condizioni particolari, il pagamento dell'indennizzo/risarcimento avverrà previa deduzione, per ogni Sinistro, degli scoperti e/o delle franchigie qui di seguito elencati:

- Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00, per perdite o danni alle merci derivanti da furto in genere, mancata riconsegna o ammanco delle merci;
- Franchigia fissa di euro 250,00, in tutti gli altri casi.

➤ **Merci deperibili - Assicurazione per trasporti effettuati con autocarri non dotati di impianto frigorifero**

L'Assicurazione copre, in parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 19 – "Merci per le quali opera la garanzia - Merci escluse " delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale, la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri non dotati di un impianto frigorifero, derivanti da:

- uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- incendio, esplosione del *Veicolo*;
- ribaltamento, urto e collisione del *Veicolo*;
- incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- caduta in acqua o a terra del *Veicolo* durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- furto o sottrazione delle merci sempreché, in base a quanto previsto dal paragrafo "Delimitazione della garanzia nel caso di furto del *Veicolo*" delle Condizioni Generali di Assicurazione, tali sinistri siano compresi in garanzia. Rimangono fermi gli scoperti convenuti per tali danni.

Ferme restando le esclusioni previste dalle "Norme che regolano la responsabilità del vettore stradale", la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione, calo naturale;
- b) cattiva manutenzione e/o insufficiente tenuta termica della cella, intesa in tutte le sue componenti;
- c) mancata rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie del Paese di partenza, di transito o di destinazione.

➤ **Merci per le quali opera la garanzia**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 19 – "Merci per le quali opera la garanzia - Merci escluse " delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale, le Parti prendono atto che la garanzia opera limitatamente ai trasporti delle merci indicate in Polizza.

➤ **Broker**

Per la stipulazione e gestione della presente Polizza il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato l'incarico al Broker indicato in Polizza; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker stesso il quale tratterà con la Società. Pertanto ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

A eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente/Assicurato alla Società, le comunicazioni fatte dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Società si intenderanno come fatte dal Contraente/Assicurato stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte da Broker e quelle direttamente dal Contraente/Assicurato alla Società, prevarranno queste ultime.

Fermo restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte del Broker, agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente/Assicurato al Broker stesso potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima dal Broker e alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine oppure l'aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.

Ciò premesso, ai sensi degli art. 117 e 118 del D. Lgs. 209 del 7/9/2005 e degli art. 54 e 55 del Reg. n. 5 del 16/10/2006 la corresponsione del Premio effettuata in buona fede esclusivamente al Broker nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata direttamente alla Società.

Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail.

Resta inteso e pertanto convenuto che in caso di trasferimento di gestione ad altro intermediario il contratto cesserà automaticamente alla prima scadenza anniversaria.

► Coassicurazione

La presente *Polizza* è assunta in coassicurazione dalle Compagnie specificate nell'Allegato per le percentuali in esso specificate.

Le Parti convengono di affidare la delega a Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti dal *Contraente/Assicurato* unicamente nei confronti della Compagnia delegata, la quale dovrà informare le Compagnie Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere validi ed efficaci anche nei propri riguardi tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegata per conto comune, sia per quanto concerne l'applicazione ed esazione dei premi, sia per la liquidazione dei danni. Ognuna delle Compagnie Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo/risarcimento liquidato soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico e pur se la *Polizza* è firmata dalla sola *Delegataria* anche per conto delle coassicuratrici.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

(operanti qualora esplicitamente richiamate)

► Trasporti internazionali – Massimali

L'*Assicurazione* è estesa ai trasporti soggetti al regime della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621 e integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982, n. 242 (indicata per brevità nella presente clausola come CMR).

L'*Assicurazione* è operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, dei Paesi E.F.T.A. (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) ed eventuali altri Paesi che potranno essere di volta in volta concordati fra le Parti.

La garanzia è efficace anche durante eventuali tratte effettuate dal *Veicolo*:

- per ferrovia;
- su traghetti o mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale;

a condizione che le merci rimangano sempre sul *Veicolo* adibito al trasporto terrestre.

Il limite dell'obbligazione della *Società* è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'Art. 23 paragrafi 1,2,3,4,7,8 e 9 e dall'art. 25 della CMR, fino alla concorrenza del massimale assicurato riportato in *Polizza*.

Sono inoltre a carico della *Società* le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate.

La *Società* è comunque estranea a eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'*Assicurato* per:

- a) mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della riconsegna della merce (art. 21 della CMR);
- b) perdita o utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR);
- c) omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (art. 7 della CMR).

► Dolo e colpa grave

La *Società* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto da esso dovuto, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a:

- colpa grave dell'*Assicurato*, dei suoi dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;
- dolo perpetrato dai dipendenti dell'*Assicurato* nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi.

Pertanto, qualora per effetto dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1696 del Codice Civile, nei trasporti nazionali o dell'art. 29 della CMR - nel caso in cui i trasporti internazionali risultino assicurati con la condizione particolare specifica - nei trasporti internazionali, l'*Assicurato* non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto nel Codice o nella CMR, la *Società* tiene indenne l'*Assicurato* stesso anche di quanto da esso dovuto in eccedenza al predetto limite, sino alla concorrenza dei massimali per *Veicolo* e *Sinistro* indicati in *Polizza*, ferme comunque le esclusioni e gli scoperti specificati.

Tali massimali non sono in alcun caso cumulabili con altri massimali di *Polizza*.

A parziale deroga di quanto previsto dalla condizione "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento del risarcimento avverrà previa deduzione:

- dello *Scoperto* del 20% con il minimo di euro 1.000,00 qualora il danno o la perdita sia attribuibile a furto in genere, mancata riconsegna o ammanco delle merci in genere;
- della *Franchigia* fissa di euro 1.000,00 per perdite o danni alle merci in tutti gli altri casi.

► Dolo, colpa grave e appropriazione indebita

La *Società* tiene indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a:

- colpa grave dell'*Assicurato*, dei suoi dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;
- dolo perpetrato dai dipendenti dell'*Assicurato* nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi;
- appropriazione indebita, furto o raggio perpetrati dai dipendenti dell'*Assicurato* o con il concorso degli stessi oppure da sub-vettori.

In questo caso è condizione essenziale per l'operatività della garanzia che:

- detto sub vettore risulti adeguatamente strutturato (dotato di ufficio e telefono fisso);
- la consegna delle merci venga effettuata ad autista di cui sia stato precedentemente indicato il nominativo e fornita copia del documento di identità da parte di tale sub-vettore.

Pertanto, qualora per effetto dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1696 del Codice Civile, nei trasporti nazionali o dell'art. 29 della CMR - nel caso in cui i trasporti internazionali risultino assicurati con la condizione particolare specifica - nei trasporti internazionali, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto nel Codice o nella CMR, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da esso dovuto in eccedenza al predetto limite, sino alla concorrenza dei massimali per Veicolo e Sinistro indicati in Polizza.

Tali massimali non sono in alcun caso cumulabili con altri massimali di Polizza.

A parziale deroga di quanto previsto dalla condizione "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento del risarcimento avverrà previa deduzione:

- per perdite o danni derivanti da colpa grave e dolo
 - dello Scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 qualora il danno o la perdita sia attribuibile a furto in genere, mancata riconsegna o ammanco delle merci in genere;
 - della Franchigia fissa di euro 1.000,00 per perdite o danni alle merci in tutti gli altri casi.
- per perdite o danni derivanti da appropriazione indebita
 - dello Scoperto del 30% con il minimo di euro 1.000,00.

► Operazioni di carico e scarico

L'Assicurazione comprende le responsabilità ed i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate purché esse siano effettuate con mezzi meccanici idonei.

Si precisa che:

- dette operazioni dovranno essere strettamente inerenti il viaggio per il quale l'Assicurato si sia assunto l'onere del trasporto;
- esse dovranno risultare contrattualmente a carico dell'Assicurato e da esso effettuate;
- per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto e per "scarico" l'operazione inversa. Ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza al mezzo di trasporto o successiva è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

► Esclusione dell'assicurazione per furto, sottrazione o smarrimento delle merci

A integrazione di quanto previsto al capitolo "Esclusioni" delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale, le Parti convengono di escludere dalla garanzia assicurativa la responsabilità per perdita delle merci oggetto del trasporto conseguente a furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle cose consegnate al Vettore per il trasporto.

► Assicurazione per trasporto di merci a mezzo cisterna

L'Assicurazione copre, in deroga a quanto previsto dal paragrafo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la responsabilità dell'Assicurato per i trasporti di merci effettuati a mezzo cisterna.

La garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.

L'Assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'Assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo della cisterna nella località di destino.

Sono esclusi i danni derivanti da contaminazione del prodotto.

A parziale deroga di quanto previsto dalla condizione "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo/risarcimento avverrà previa deduzione dello Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

► Contaminazione

Relativamente ai trasporti effettuati a mezzo cisterne, la Società è inoltre obbligata per gli indennizzi/risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per danni derivanti da contaminazione del prodotto causato da errata bonifica o lavaggio delle autocisterne adibite al trasporto. Per l'operatività della presente garanzia è condizione essenziale che in caso di Sinistro sia presentato il certificato di lavaggio della cisterna che ha causato il danno.

La garanzia ha inizio dal momento in cui la merce trasportata passa la manichetta del Veicolo nel luogo di carico, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina con il passaggio del prodotto dalla manichetta al serbatoio di scarico nel luogo finale di destino indicato sul documento di trasporto.

Sono pertanto esclusi eventuali danni dovuti a miscelazione del prodotto trasportato con altri liquidi contenuti nel serbatoio nel luogo di destino.

Il pagamento dell'indennizzo/risarcimento avverrà previa deduzione di uno Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

► Containers e/o casse mobili di terzi - Assicurazione della responsabilità per perdite e danni causati durante il trasporto

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare per responsabilità derivanti da perdite o danni materiali e diretti occorsi a "corpi containers" e/o a "corpi casse mobili" di proprietà di terzi a condizione che gli stessi "corpi containers" e/o "corpi casse mobili" risultino caricati su autocarri di proprietà e/o gestione diretta del Contraente o dell'Assicurato o comunque nel caso in cui esso ne debba rispondere in base al contratto di trasporto.

Il limite massimo di risarcimento per ciascun container o cassa mobile e per avvenimento è pari ad euro 5.000,00.

A parziale deroga di quanto previsto dalla condizione "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione dello Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

➤ **Estensione dei limiti di responsabilità (CMR)**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del *Vettore* stradale, la *Società* prende atto che l'*Assicurato* può avere sottoscritto accordi con i propri clienti in base ai quali il limite dell'obbligazione nei confronti degli stessi, relativamente ai trasporti nazionali, viene elevato sino a un massimo di 8,33 DSP per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata.

In caso di *Sinistro*, qualora l'*Assicurato* intenda avvalersi di tale deroga, fra la documentazione utile a provare il reclamo, dovrà essere presentata copia di tale accordo scritto, la cui data di sottoscrizione bilaterale risulti antecedente l'inizio del trasporto.

➤ **Merci deperibili - Assicurazione della responsabilità per trasporti effettuati con autocarri dotati di impianto frigorifero**

L'*Assicurazione* copre, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 19 – "Merci per le quali opera la garanzia - Merci escluse" delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale, la responsabilità dell'*Assicurato* nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.

La responsabilità o i danni per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a:

- a) guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;
- b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria o Perito, sul *Veicolo* o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;
- c) furto o sottrazione delle merci fermo quanto disposto al capitolo "Delimitazione delle garanzie nel caso di furto del veicolo" delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale.

La garanzia è prestata a condizione che:

- d) il *Veicolo* sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- e) l'*Assicurato* nel semestre precedente la stipulazione dell'*Assicurazione*, abbia fatto effettuare da parte di un'officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- f) l'*Assicurato*, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora il *Veicolo* non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, a intervalli non superiori a:
 - 8 ore per i prodotti surgelati o congelati;
 - 4 ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Ferme restando le esclusioni previste dalle "Norme che regolano la responsabilità del vettore stradale", la *Società* non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- g) cattiva manutenzione dell'impianto frigorifero, sua vetustà e/o insufficiente tenuta termica della cella, intesa in tutte le sue componenti;
- h) errata regolazione del termostato;
- i) mancata preraffreddazione della cella del *Veicolo*, ove necessaria;
- j) mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;
- k) mancata preraffreddazione della merce, ove necessaria;
- l) mancata rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie del Paese di partenza, di transito o di destinazione.

La garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall'*Assicurato* per l'avaria che le merci subiscano dal momento in cui inizia il carico delle merci a bordo del *Veicolo* e cessa con lo scarico dal medesimo.

È compresa nell'*Assicurazione* l'eventuale responsabilità dell'*Assicurato* per perdita o avaria verificatesi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del *Veicolo* per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

L'*Assicurazione* rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del *Veicolo* - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'*Assicurazione* cessa in ogni caso allo scadere del terzo giorno dall'arrivo del *Veicolo* nella località di destino sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

Fermo restando quanto altro previsto dalle "Norme che regolano i sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto o una rottura accidentale al *Veicolo* o all'impianto frigorifero tale da fare ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, l'*Assicurato* - o chi per esso - deve:

- rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
- fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia;
oppure, in alternativa a quanto sopra previsto,
- richiedere l'intervento di un *Veicolo* frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
- consegnare al Commissario d'Avaria o Perito la registrazione delle temperature rilevate in conformità a quanto disposto dalla presente condizione aggiuntiva.

In aggiunta a quanto previsto dalle "Norme che regolano i sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato deve esibire:

- le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
- il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

A parziale deroga di quanto previsto dalla condizione "Scoperti e Franchigie", per i danni derivanti da questa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo/risarcimento avverrà previa deduzione dello Scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi articoli 1 – Obblighi in caso di sinistro, 2 – Obbligo di denuncia alle Autorità e 3 – Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Articolo 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne immediato avviso alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del Sinistro. Il Contraente/Assicurato è esonerato da tale obbligo in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso il Contraente/Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta; il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al Sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Articolo 2 - Obbligo di denuncia alle Autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci, il *Contraente/Assicurato* o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del *Sinistro* indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del veicolo;
- c) gli elementi idonei a identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

Articolo 3 - Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il *Contraente/Assicurato* o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale *apparecchio antifurto*, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società. Il *Contraente/Assicurato* o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato prima di tale constatazione.

Articolo 4 - Intervento del perito in caso di sinistro

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente articolo 1 – Obblighi in caso di sinistro, lettera b), per i reclami non eccedenti l'importo di euro 2.500,00 il *Contraente/Assicurato* è dispensato dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per la constatazione del danno. Resta in ogni caso inteso che il *Contraente/Assicurato* – sotto la propria responsabilità – dovrà fornire alla Società tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

Articolo 5 - Modalità per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del danno il *Contraente/Assicurato*, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'articolo 2 e agli eventuali documenti previsti dall'articolo 1, lettera d) deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;
- d) la fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al Vettore da parte del danneggiato;
- e) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del Sinistro del Contraente/Assicurato.
- f) copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul "Fatturato Noli").

Qualora la Polizza sia stipulata con estensione ai trasporti affidati a sub-vettori, il *Contraente/Assicurato* deve anche trasmettere:

- g) i dati di identificazione di detto sub-vettore;

h) i suoi dati di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori (o equivalente documento per i vettori esteri).

Articolo 6 - Gestione delle vertenze - Spese legali

La *Società* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

La *Società* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse del buon esito della causa, entro il limite previsto dall'art. 1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031